



Accordo integrativo aziendale Dirigenza PTA (Area Funzioni Locali)

Incentivi per funzioni tecniche al personale della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa nell'ambito degli interventi per la realizzazione del PNRR.

In data 12 aprile 2024 presso la sede della ASST PINI - CTO di Milano, tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale si procede alla sottoscrizione dell'“Accordo Integrativo Aziendale sugli “Incentivi per Funzioni Tecniche, ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 al personale della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa nell'ambito degli interventi per la realizzazione del PNRR”, secondo le indicazioni del CCNL 17.12.2020.

L'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR è inquadrata nel seguente contesto normativo:

- a. l'art. 45 del D. Lgs 31/03/2023, n. 36 (nuovo Codice appalti) e l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che disciplinano il meccanismo degli incentivi per le funzioni tecniche da corrispondere ai dipendenti delle stazioni appaltanti (s.a.);
- b. l'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023 (così come l'art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016), che prevede che le disposizioni relative agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle s.a. non si applicano ai dirigenti;
- c. l'art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023 (convertito con la L. 21/04/2023, n. 41) che dispone che per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale **prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti;**
- d. l'art. 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, che dispone che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le disposizioni di cui al D.L. 13/2023 si applicano, anche dopo il 01/07/2023 (data in cui il nuovo Codice appalti ha acquistato efficacia).



Con il presente Accordo, Amministrazione e sindacati fissano modalità e criteri di ripartizione delle risorse, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale, allegato al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale.

Letto, firmato e sottoscritto

Milano, 12/04/2024

Delegazione di parte Pubblica

Nome Cognome	Ruolo	Firma
Paola Lattuada	Direttore Generale	
Marco Paternoster	Direttore Amministrativo	
Cesare Candela	Direttore Sanitario	
Rossana Giove	Direttore Socio Sanitario	
Vito Nicolai	Direttore Gestione e sviluppo delle risorse umane	
Giovanni Antonio Muttillo	Direttore DAPSS	

Organizzazioni Sindacali rappresentative (fonte ARAN) firmatarie del CCNL 17 dicembre 2020

SIGLE	FIRMA
FP CGIL	
CISL FP	Sottoscritto con comunicazione e-mail dalla dott.ssa Laura Olivi in data 18/04/2024



UIL FPL	
FEDIR SANITA'	Sottoscritto con comunicazione e-mail dalla dott.ssa Paola Maria Menni in data 18/04/2024
DIREL	
DIRER	
UNSCP	



**REGOLAMENTO PER LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E
AMMINISTRATIVA
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
PER LA REALIZZAZIONE DEL PNRR**

Sommario

Articolo 1 – CONTESTO NORMATIVO	2
Articolo 2 – Finalità di applicazione.....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione	3
Articolo 3 - Costituzione del Fondo	3
Articolo 4 - Destinazione del Fondo.....	4
Articolo 5 - Destinatari.....	4
Articolo 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale coinvolto	4
Articolo 7 - Modalità operativa di costituzione del Fondo	5
Articolo 8 - Criteri per la distribuzione del Fondo.....	5
Articolo 9 - Procedura per la costituzione e la liquidazione della quota del Fondo	6
Articolo 12 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	6
Articolo 13 - Disciplina transitoria	6



PREMESSA

L'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023 prevede la possibilità, per gli enti sanitari, per gli anni dal 2023 al 2026, di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche, relativamente ai progetti PNRR, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. Tale previsione ha la finalità di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi. Con il quesito 2059/2023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), quest'ultimo ha confermato la possibilità di corrispondere gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui agli artt. 113 del d.lgs. 50/2016 e 45 del d.lgs. 36/2023 anche ai dirigenti, per i progetti del PNRR, dal 2023 al 2026.

Si ritiene, pertanto, di normare con uno specifico regolamento, anche in virtù della specificità e della complessità di tali interventi, l'erogazione degli incentivi ai dipendenti della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC.

Articolo 1 – CONTESTO NORMATIVO

1. L'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR è inquadrata nel seguente contesto normativo:
 - a. l'art. 45 del D. Lgs 31/03/2023, n. 36 (nuovo Codice appalti) e l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 disciplinano il meccanismo degli incentivi per le funzioni tecniche da corrispondere ai dipendenti delle stazioni appaltanti (s.a.);
 - b. l'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023 (così come l'art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016) prevede che le disposizioni relative agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle s.a. non si applicano ai dirigenti;
 - c. ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023 (convertito con la L. 21/04/2023, n. 41), per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti;
 - d. l'art. 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023 dispone che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le disposizioni di cui al D.L. 13/2023 si applicano, anche dopo il 01/07/2023 (data in cui il nuovo Codice appalti ha acquistato efficacia).



Articolo 2 – Finalità di applicazione

1. Il presente Regolamento:
 - a. disciplina la costituzione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche per gli interventi eseguiti per la realizzazione del PNRR;
 - b. definisce i criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari;
 - c. individua i coefficienti di calcolo degli importi da riconoscersi al personale di inquadramento dirigenziale PTA.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti di opere e lavori e a quelli relativi a servizi o forniture per gli interventi eseguiti per la realizzazione del PNRR.
2. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati in aggregazione della domanda. In tale fattispecie i relativi incentivi saranno calcolati per intero sulle sole fasi della procedura effettivamente svolte da questa ASST, con particolare riguardo alla fase di esecuzione.

Articolo 3 - Costituzione del Fondo

1. La costituzione del fondo avviene sulla base dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e della percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale dipendente, afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per le funzioni e le attività effettivamente svolte, è stabilita in coerenza con il quadro economico.
2. La copertura finanziaria è garantita dal finanziamento assegnato per la realizzazione del singolo intervento.
3. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento, pari all'1,6% del valore posto a base d'asta, non è soggetto ad alcuna rettifica a seguito dei ribassi di gara. Le modifiche ai contratti di appalto conformi all'art. 106, comma 1 lettera a) del codice contribuiscono, in caso di azionamento delle relative clausole, a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento. Il fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento proposto dal RUP che autorizza la modifica al contratto di appalto. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del codice.



Articolo 4 - Destinazione del Fondo

1. Il fondo, come sopra costituito, è destinato per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa di questa ASST esclusivamente per le attività previste dalla norma di riferimento.

Articolo 5 - Destinatari

1. I soggetti destinatari della ripartizione del fondo sono tutti i soggetti, anche con qualifica dirigenziale, delegati a quelle funzioni incentivabili sulla base della normativa vigente.
2. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, è destinatario del fondo il personale con qualifica dirigenziale professionale, tecnica e amministrativa che svolge le funzioni tecniche in relazione all'intervento, al ruolo che dovrà svolgere nonché a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione con l'esercizio di tali funzioni.
3. L'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo deve avvenire mediante provvedimento amministrativo, di norma Deliberazione del Direttore Generale o in via residuale tramite Determina Dirigenziale.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dirigenti a tempo determinato e/o a tempo parziale.
5. L'erogazione degli incentivi di cui al punto precedente avviene in funzione del compimento effettivo dell'attività o, per le attività di durata pluriennale, la frazione temporale di attività compiuta.

Articolo 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale coinvolto

1. Il conferimento dell'incarico di RUP è di competenza del Direttore Generale ed avviene di norma in fase di approvazione degli atti programmatori.
2. Il conferimento dell'incarico di DEC è di competenza del Direttore Generale, su proposta del RUP, se non diversamente disposto dagli atti di delega ai dirigenti.
3. Il RUP, sentito il DEC, nomina, con proprio atto formale da trasmettere al soggetto nominato e ai responsabili delle UU.OO.CC. Organizzazione Risorse Umane ed Economico Finanziaria, gli assistenti al DEC, con indicazione di dettaglio di tutte le attività da eseguire.
4. Il RUP individua, inoltre, i soggetti a cui sono affidate la attività amministrative e tecniche di supporto per le diverse fasi di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e definisce le modalità di riparto del contributo in relazione alle specifiche funzioni e responsabilità assegnate.



5. L'elenco dei dirigenti individuati per lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche può essere integrato in qualunque momento nella fase di esecuzione; in ogni caso la quantificazione dell'incentivo è determinata pro-quota in relazione alla funzione ed all'attività medio tempore svolta, come accertato negli atti del RUP.
6. Gli atti di conferimento degli incarichi e le eventuali integrazioni, devono riportare:
 - a. l'importo complessivo a base d'asta dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura;
 - b. i nominativi dei dirigenti incaricati e le relative attività incentivate;
 - c. la quota di accantonamento al fondo per ciascuna figura, calcolate come previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
 - d. le percentuali di incremento del fondo suddivise per fase, per anno, per soggetto nominato;
 - e. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

Articolo 7 - Modalità operativa di costituzione del Fondo

1. il fondo incentivante per funzioni tecniche è appostato sul quadro economico dell'intervento cui si riferisce. L'ammontare complessivo del fondo, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato in via percentuale, determinata in relazione al principio di contenimento della spesa pubblica, sull'importo dell'appalto posto a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso. È pari all'1,6% del valore posto a base d'asta.

Articolo 8 - Criteri per la distribuzione del Fondo

1. Il Fondo, calcolato con le modalità sopra descritte, viene suddiviso tra i dipendenti della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa che svolgono le funzioni tecniche indicate nella norma di riferimento, nonché tra i loro eventuali collaboratori, se nominati.
2. La quota di fondo destinata al personale, accantonata per le fasi effettivamente espletate, è interamente distribuita sulla base della seguente tabella di riferimento:

Prestazione	Percentuale	FASE
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e suoi assistenti	100%	1 e 2
RUP e suoi assistenti	30%	3
Direttore dell'esecuzione del Contratto DEC e suoi assistenti; Verificatore della conformità /certificatore regolare esecuzione ecc.	70%	3

3. La ripartizione della quota di incentivo tra le varie figure coinvolte nella fase di esecuzione e gli assistenti viene effettuata in fase di nomina, rispettivamente dal RUP e dal DEC, in relazione



alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da svolgere, alla complessità della procedura di gara, al livello di impegno e responsabilità.

4. Gli incentivi relativi ad attività non specificatamente assegnate saranno ripartiti tra i soggetti individuati in proporzione alle responsabilità effettivamente assunte.
5. Lo stesso soggetto può essere identificato quale responsabile di più attività anche nell'ambito del medesimo intervento.

Articolo 9 - Procedura per la costituzione e la liquidazione della quota del Fondo

1. La costituzione del fondo per incentivi avviene mediante accantonamento delle quote previste negli atti amministrativi relativi all'intervento, calcolate come sopra descritto. Tali somme sono accantonate in un apposito fondo di bilancio, suddiviso tra quota relativa ad opere e lavori e quota relativa a beni e servizi.
2. La liquidazione della quota del fondo da ripartire tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, è proposta dal Direttore della UOC Gestione acquisti per beni e servizi e dal Direttore della UOC Gestione tecnico patrimoniale per i lavori, previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai dirigenti coinvolti nelle funzioni tecniche. Alle deliberazioni di liquidazione saranno allegati le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
3. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce. La regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto (certificato di collaudo, di regolare esecuzione e/o di verifica di conformità).
4. Per le attività di durata pluriennale è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
5. Gli incentivi saranno liquidati al singolo dirigente, di norma, entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione del Direttore Generale di liquidazione.
6. Come stabilito all'art. 113 comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare i limiti previsti dalla normativa applicabile al singolo intervento.
7. Nella delibera di liquidazione del compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze individuate dal RUP.

Articolo 12 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del codice, sulla base di un giudizio motivato del RUP.

Articolo 13 - Disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e si applica alle procedure poste in essere dall'Amministrazione per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC.
2. Per gli interventi avviati dopo il 01/01/2018 e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti destinatari degli incentivi per le funzioni tecniche saranno individuati



con apposito provvedimento deliberativo, assunto su proposta dei Direttori della UOC Gestione acquisti per beni e servizi e della UOC Gestione tecnico patrimoniale per i lavori. Per l'erogazione dell'incentivo è necessario che tali soggetti:

- siano stati chiaramente individuati, con atti formali aventi data certa;
 - siano assegnatari di effettive responsabilità collegate allo svolgimento delle funzioni tecniche.
3. Potranno essere destinatari dell'incentivo unicamente quei soggetti nei confronti dei quali sia stato formulato un atto formale di nomina con conseguente assunzione di responsabilità.
 4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento all'art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023 e alle norme ad esso collegate.